



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.10
Fasc. N.6/2020

ORDINANZA N. 27 / 2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che con DPCM del 11 giugno 2020 il Presidente del consiglio dei Ministri ha emanato nuove disposizioni attuative al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-2019;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica e l'attuale fase relativa alle misure di protezione adottate;

CONSIDERATO altresì che i provvedimenti adottati, pur procedendo verso una graduale ripresa delle attività ordinarie, pongono come obiettivo di carattere generale l'evitare del formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, l'evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO di promuovere tutte le misure ritenute idonee a contenere la diffusione del virus COVID-19 e a tutela della salute della cittadinanza;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Villaverla e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RICHIAMATO il DPCM del 11 giugno 2020, che stabilisce all'art. 1 comma 1 let. c): *“a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui*

all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

CONSIDERATO che l'allegato 8 al DPCM 11/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19”, al punto 1 recante “*Riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari*”, obbliga il gestore a disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita della superfici più toccate, con detergente neutro, posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;

RICHIAMATO l'allegato 1 all'Ordinanza della Regione Veneto a n. 59 del 13 giugno 2020, relativamente alle aree gioco per bambini dispone di garantire una approfondita pulizia della aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

TENUTO CONTO che la riapertura delle aree gioco prevista dal sopra citato Decreto comporta la necessità di mettere in atto in modo rigoroso tutte le misure previste, impegnative dal punto di vista organizzativo ed economico per il Comune, che richiedono alcuni tempi tecnici minimi per essere approntate e rese operative, al fine di assicurare l'accesso agli spazi indicati, nel rispetto delle Linee guida sopra illustrate che al momento il Comune non è in grado di garantire;

RITENUTO pertanto che la riapertura dei parchi e delle aree verdi debba essere limitata evitando l'utilizzo delle aree gioco (attrezzature, giochi e giostre);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, quanto segue:

1. il divieto di utilizzo fino al 10 luglio 2020 di attrezzature, giochi e giostrine presenti nei parchi e nelle aree verdi comunali;

AVVERTE

che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e successive proroghe.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE

- che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino;
 - Prefettura di Vicenza;
 - Stazione dei Carabinieri di Thiene;
 - Tenenza Guardia di Finanza di Thiene.

Villaverla, 17/06/2020

SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)